



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 16
PROT. N. 0002899

SETTORE
AMBIENTE

OGGETTO: *DISPOSIZIONI INERENTI I CANI CONDOTTI NEI CAMPI COLTIVATI A FORAGGIO ED A SALVAGUARDIA DELLE ZONE AGRICOLE.*

IL SINDACO

Rilevato il potenziale pericolo rappresentato dal parassita protozoo *Neospora caninum*, responsabile di aborti nei bovini adulti e di sintomatologie nervose a carico dei vitelli infettati, come segnalato dall'Assessore all'agricoltura dott.ssa Franco Anna.

Considerato che tale parassita viene trasmesso attraverso le feci canine e che il più comune veicolo di infezione è costituito da foraggio proveniente da prati in cui cani infetti abbiano deposto le loro feci.

Ritenuto necessario, al fine di ridurre i rischi di diffusione della malattia, che non si realizzi il ciclo di trasmissione cane-bovino.

Viste le ricadute sanitarie ed economiche che tale malattia comporta sugli allevamenti di bovini.

Ricordato che, con ordinanza del Sindaco n. 11 dell'8 maggio 2002, è già stato prescritto ai proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica, di provvedere, tra l'altro, all'immediata rimozione delle deiezioni canine facendo uso di apposita attrezzatura.

Constatato inoltre il perdurare dell'abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere sul territorio comunale, in particolare nelle zone periferiche e, nello specifico, lungo le strade bianche e nelle zone rurali ed agricole, determinando un impatto negativo sull'ambiente con pericolo di inquinamento dei suoli, dei sottosuoli, dell'aria e delle acque sia superficiali che sotterranee.

Richiamato l'art. 192 "Divieto di abbandono" del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", il quale vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Visti:

- il Testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
- il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320;
- la Legge regionale 26 ottobre 1982 n. 30;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

O r d i n a

1. E' fatto obbligo, ai proprietari o conduttori di cani, di raccogliere sistematicamente le feci depositate dagli animali nei campi coltivati a foraggio.
2. Per i fini sanitari in precedenza descritti, i proprietari o conduttori dei campi potranno apporre appositi cartelli di divieto di accesso ai cani nei fondi privati.
3. E' fatto divieto, sull'intero territorio comunale e con particolare riferimento alle zone periferiche, alle strade bianche ed alle zone rurali ed agricole, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere a prescindere dalla loro natura e dalla loro composizione, sia sul suolo che nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

A v v i s a

i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come disposto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/1981.

D e m a n d a

al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze dell'ordine l'esecuzione della presente ordinanza.

D i s p o n e

che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

I n f o r m a

che, ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, arch. Mangino Antonella.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Pianezza, lì 18/02/2022

IL SINDACO
SIGNORIELLO Roberto
